

Roma, 20 novembre 2013
Prot. n. 100/13

Via e-mail
npv@pec.bancaditalia.it

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e politiche
di vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Oggetto: Documento di consultazione relativo alle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario attuative della CRD4 e della FICOD1.

Nel ringraziare codesta rispettabile Autorità per avere consentito la formulazione di osservazioni in merito al Documento in oggetto, si desidera richiamare l'attenzione esclusivamente sull'esigenza manifestata da banche aderenti all'Assoreti di disporre di un tempo congruo per il passaggio delle funzioni di capogruppo alla società di partecipazione finanziaria mista, ove questo sia il caso.

Stante la delicatezza del ruolo della capogruppo di un gruppo bancario e l'intensità dei compiti che le sono anche normativamente affidati, l'assegnazione della qualifica di capogruppo ad una società che non era stata considerata tale dall'impresa del gruppo impone una serie di valutazioni che possono arrivare a coinvolgere anche gli assetti partecipativi e di *governance*, compresa la probabile rivisitazione della composizione degli organi della nuova capogruppo. Tali valutazioni, di natura imprenditoriale, si dovranno accompagnare, poi, a valutazioni di natura anche tecnica inerenti alla revisione dei sistemi organizzativi e di controllo, all'adeguamento delle procedure anche esternalizzate ed alla riollacazione dei flussi informativi in capo alla nuova capogruppo. Il tutto sarà richiesto a livello di gruppo in generale e di singole sue componenti e imporrà di riverificare la coerenza dei nuovi assetti con tutte le normative applicabili, compresa quella dettata per le società quotate.

Rispetto, allora, alla rilevanza ed alla mole delle valutazioni e degli adempimenti indotti dalla qualificazione della società di partecipazione finanziaria mista come capogruppo, ed alla conseguente ridefinizione della composizione del gruppo bancario, preme segnalare, in particolare, il disagio in cui si verrebbero a trovare i gruppi interessati qualora non fosse adeguatamente esteso l'ordinario termine di 30 giorni per effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia finalizzata



all'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione all'albo dei gruppi bancari (Titolo I, Capitolo 3, Sezione III, Paragrafo 2.2 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999).

Tale termine, infatti, è stato ordinariamente previsto per l'ipotesi in cui sia l'impresa del gruppo ad individuare il soggetto deputato a fungere da capogruppo all'esito di tutte le proprie complesse e poliedriche valutazioni. Nel caso di specie, invece, tale qualificazione proverrebbe da un atto normativo sopravvenuto, la cui entrata in vigore segnerebbe, verosimilmente, anche il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine di 30 giorni.

Si auspica, allora, che codesta rispettabile Autorità possa prendere in considerazione la richiesta, che con la presente si intende rivolgerLe, di voler prevedere una congrua estensione di tale termine, fissandolo, auspicabilmente, in diciotto mesi dall'entrata in vigore delle emanande Disposizioni di vigilanza, onde consentire un meditato ed ordinato recepimento delle stesse.

Si ringrazia per l'attenzione che potrà essere dedicata alla presente nota e si rimane a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione.

Distinti saluti.


Marco Tofanelli